



Carrara, 5 giugno 2018
DF/

Spett.le

Tracciabilità della retribuzione

Segnaliamo brevemente le novità in merito a quanto in oggetto, rinviando al Vs Consulente del lavoro per ogni approfondimento del caso.

L'art. 1, commi 910-912, [legge 27 dicembre 2017, n. 205](#) ha introdotto **l'obbligo per il datore di lavoro di corrispondere la retribuzione esclusivamente con modalità che consentono la tracciabilità dei pagamenti effettuati, a partire dal 1° luglio 2018.**

I rapporti di lavoro interessati sono quelli:

- dei lavoratori titolari di rapporti di lavoro subordinato ai sensi dell'[art. 2094 c.c.](#);
- dei collaboratori coordinati e continuati;
- dei soci delle società cooperative, con riferimento alle prestazioni lavorative derivanti dai contratti individuali di lavoro;

Gli strumenti di pagamento riconosciuti sono tassativamente elencati dalla norma:

- a)** bonifico bancario sul conto corrente identificato dal codice Iban comunicato e indicato dal lavoratore;
- b)** strumenti di pagamento elettronico;
- c)** pagamento in contanti presso uno sportello bancario o postale presso il quale il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con apposito mandato di pagamento;
- d)** emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a una persona delegata dal lavoratore; in questa ipotesi la norma precisa che l'impedimento si presume comprovato se delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare (in linea retta o collaterale) del lavoratore (a condizione che il familiare delegato abbia una età non inferiore a sedici anni).

La norma precisa poi che:

- i datori di lavoro e i committenti, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro in essere, **non possono in alcun caso corrispondere la retribuzione e il compenso in denaro contante direttamente al lavoratore;**
- la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce in alcun caso prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione;

- Il datore di lavoro o committente che viola l'obbligo di pagare la retribuzione o il compenso in una delle modalità espressamente individuate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.

* * * *

Ci teniamo a disposizione, per quanto nelle nostre possibilità in questa materia, e cordialmente Vi salutiamo.

DONNINI & ASSOCIATI
Dr. Fabrizio Donnini

STUDON-CIR/CIR18-CIR/POR